



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N° 119/2018

REGATA VELICA denominata “XII^A EDIZIONE TROFEO COLLE GUASCO”

Località: Ancona

Data: 23 settembre 2018

Organizzatore: Lega Navale Italiana Sez. di Ancona

Recapito telefonico: 071.206656

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

- VISTA** la documentata istanza assunta in data 03.09.2018, presentata dal Sig. Nicola BASTI, in qualità di presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Ancona, relativa all'effettuazione di una regata velica prevista per il giorno 23 settembre 2018 nella zona di mare antistante il litorale Nord del Comune di Ancona;
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 22/2015 in data 14.04.2015;
- VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” Colreg '72, reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 171/2005;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 10:00 alle ore 18:00 del giorno 23 settembre 2018, la zona di mare antistante il litorale nord del Comune di Ancona sarà interessata da una manifestazione velica organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ancona.

Le imbarcazioni partecipanti opereranno all'interno di una zona circolare (meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato) avente un raggio di 0,55 miglia nautiche con il centro nelle coordinate:

Lat. 43°38'45"N – Long. 013°26'54"E.

ORDINA

Art. 1- Interdizione del campo di gara

A partire dalle ore 10:00 alle ore 18:00 del giorno 23 settembre 2018, nella zona di mare sopra citata, segnalata con boe di colore arancione e riportata nello stralcio di carta nautica allegato alla presente Ordinanza, **è vietato:**

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF/FM Ch. 16 per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dal limite del campo di gara, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dei partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Dlgs n. 4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 19.09.2018

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**

